REGOLAMENTO (CEE) N. 2209/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1991

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1736/91 del Consiglio (3) ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1991/1992; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che i prezzi e gli aiuti applicabili al Portogallo saranno fissati ulteriormente e che le presenti misure non si applicano in tale paese;

considerando che i prezzi d'acquisto dei sottoprodotti della vinificazione e dei vini consegnati alle varie distillazioni sono fissati in base ad una percentuale del prezzo d'orientamento; che, per il vino ottenuto da uve prodotte in Spagna, è necessario fissare un prezzo che tenga conto del livello dei prezzi d'orientamento in tale Stato membro;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (4); che, essendo il prezzo d'acquisto fissato per la Spagna inferiore al prezzo fissato per la Comunità dei Dieci, è opportuno adattare corrispettivamente l'importo degli aiuti in tale Stato membro;

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che in tale contesto occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 limitando le consegne di alcole neutro agli organismi d'intervento per la campagna 1991/1992;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 10.
(4) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto; che in Spagna il livello dei prezzi corrispondenti è diverso da quello rilevato per gli stessi prodotti nella Comunità dei Dieci; che, di conseguenza, è opportuno, conformemente all'articolo 128 dell'atto di adesione, fissare l'importo dell'aiuto applicabile in Spagna ad un livello che tenga conto di tale scarto;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 è funzione dell'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1991/1992, nella Comunità escluso il Portogallo. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1991/1992 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

— gli aiuti ai distillatori,

— gli aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato,

— i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,

— la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1991/1992 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

— l'aiuto ai distillatori,

— l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato

sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione [1] e dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione [2], al più tardi entro tre mesi dal conferimento dell'alcole l'organismo d'intervento paga al distillatore il prezzo previsto per l'alcole greggio. Nel corso dei due mesi seguenti il termine ultimo stabilito per il conferimento relativo a ciascuna delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 avviate per la campagna 1990/1991, l'organismo d'intervento versa al distillatore una maggiorazione pari a 0,11 ecu/% vol per hl di alcole neutro conferito. La maggiorazione è corrisposta per un quantitativo di alcole neutro che non superi il 25 % del quantitativo totale conferito per ciascuna distillazione, anche nel caso in cui la quota di alcole neutro fosse superiore a tale percentuale.

2. Il distillatore può chiedere che la maggiorazione di 0,11 ecu/% vol/hl per i quantitativi di alcole neutro conferiti gli venga corrisposta anticipatamente, a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è di 14 ecu per hl di alcole puro per il quale viene chiesto l'anticipo. Quest'ultimo viene versato contestualmente al prezzo dell'alcole greggio. La cauzione viene svincolata soltanto per un quantitativo di alcole non superiore al 25 % del quantitativo totale conferito con riferimento a ciascuna distillazione. La cauzione corrispondente ai quantitativi che superano la percentuale citata viene incamerata.

Articolo 5

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1991/1992, dei mosti d'uva concentrati e di mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

Articolo 6

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1991/1992, ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini:

[1] GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
[2] GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

— all'aiuto al distillatore,

— al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,

— alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato VIII.

Articolo 7

Gli importi applicabili ai prodotti ottenuti da uve raccolte in Spagna figurano nella colonna « Spagna » dei rispettivi allegati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1991/1992

(in ECU/%/vol/hl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,83	0,78
2. Aiuti :		
a) alla distillazione		
1. alcole neutro :		
— forfettario	0,49	0,44
— di vinacce	0,63	0,58
— di vino e di fecce	0,35	0,30
2. acquavite di vinacce	0,26	0,21
3. acquavite di vino	0,24	0,19
4. alcole greggio :		
— forfettario	0,38	0,33
— di vinacce	0,52	0,47
— di vino e di fecce	0,24	0,19
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,23	0,18
3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato (1)		
— forfettario	1,45	1,40
— alcole di vinacce	1,59	1,54
— alcole di vino e di fecce	1,31	1,26
4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)		
— forfettario	1,34	1,29
— alcole di vinacce	1,48	1,43
— alcole di vino e di fecce	1,20	1,15
5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)	0,49	0,44

(1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO II

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1991/1992

(in ECU/%/vol/hl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,12	1,05
2. Aiuti :		
a) alla distillazione		
1. alcole neutro	0,65	0,58
2. acquavite di vino e alcole greggio	0,54	0,47
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,52	0,45
3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato (1)	1,61	1,54
4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)	1,50	1,43
5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)	0,65	0,58

(1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO III

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1991/1992

(in ECU/%/vol/hl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :		
— tipo A I — R I e R II (1)	2,09	1,96
— tipo A II	4,52	4,23
— tipo A III	5,16	4,83
— tipo R III	3,23	3,02
2. Aiuti :		
a) alla distillazione :		
1. alcole neutro :		
— tipo A I — R I e R II	1,59	1,46
— tipo A II	4,06	3,76
— tipo A III	4,71	4,37
— tipo R III	2,75	2,54
2. acquavite di vino e alcole greggio :		
— tipo A I — R I e R II	1,48	1,35
— tipo A II	3,95	3,65
— tipo A III	4,60	4,26
— tipo R III	2,64	2,43
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :		
— tipo A I — R I e R II	1,45	1,32
— tipo A II	3,88	3,59
— tipo A III	4,52	4,19
— tipo R III	2,59	2,38

(1) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

ALLEGATO IV

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1991/1992

(in ECU/%/vol/hl)

	EUR 10	Spagna
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :		
— tipo A I — R I e R II (1)	2,63	2,47
— tipo A II	5,70	5,33
— tipo A III	6,51	6,09
— tipo R III	4,08	3,81
2. Aiuti :		
a) alla distillazione :		
1. alcole neutro :		
— tipo A I — R I e R II	2,14	1,98
— tipo A II	5,26	4,88
— tipo A III	6,08	5,65
— tipo R III	3,61	3,34
2. acquavite di vino e alcole greggio :		
— tipo A I — R I e R II	2,03	1,87
— tipo A II	5,15	4,77
— tipo A III	5,97	5,54
— tipo R III	3,50	3,23
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :		
— tipo A I — R I e R II	1,99	1,83
— tipo A II	5,06	4,69
— tipo A III	5,87	5,45
— tipo R III	3,44	3,17

(1) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

ALLEGATO V

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1991/1992

(in ECU/%/vol/hl)

	EUR 10	Spagna
Importo dell'aiuto :		
a) Mosti d'uva concentrati :		
— zone viticole C III a) e C III b)	1,52	1,32
— altre	1,32	1,12
b) Mosti d'uva concentrati rettificati :		
— zone viticole C III a) e C III b)	1,98	1,78
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	1,98	1,78
— altre	1,78	1,58

ALLEGATO VI

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1991/1992

(in ECU/kg)

	EUR 10	Spagna
Importo forfettario dell'aiuto :		
1. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,20	0,20
2. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,26	0,20

ALLEGATO VII

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1991/1992

(in ECU)

	EUR 10	Spagna
Importo forfettario dell'aiuto :		
a) uve (per quintale)	6,39	6,39
b) mosti d'uva (per hl)	7,99	7,99
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	27,95	27,95
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	35	35

ALLEGATO VIII

RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1991/1992

(in ECU/%/vol/hl)

Zona A	Zona B	Zona C	
		Parte spagnola	Altre parti
0,30	0,25	0,13	0,15